

## Le finalità conoscitive del bilancio d'esercizio recenti modifiche normative e prospettive future

del prof. Gianfranco Capodaglio e del dott. Alessandro Ricci<sup>1</sup>

*Abstract: Accounting changes occurring during this last period are deeply impacting on the financial statements of the European companies: on one hand, listed companies are adopting International Accounting Standards and on the other one SMEs are waiting for a new regulation ready to be reviewed by the Italian Government. These situations affect firms also under a tax perspective. This article analyzes both changes at the light of the principles stated in "Economia Aziendale" and in the tax literature.*

### Premessa

Esiste un filo conduttore che lega lo sviluppo della contabilità generale fra le piccole imprese italiane e l'evoluzione della normativa tributaria; a tutti è noto che la riforma delle imposte dirette del 1973 ha provocato la diffusione della contabilità generale anche in quelle imprese, medio – piccole, che si erano sempre dimostrate restie e che consideravano i costi amministrativi come tipiche "spese improduttive".

L'obbligo di definire attraverso le scritture contabili ed il loro epilogo di bilancio l'entità del reddito su cui calcolare il prelievo fiscale, almeno in prima approssimazione, ha costretto centinaia di migliaia di contribuenti a considerare per la prima volta la necessità di rilevare in modo sistematico gli accadimenti aziendali.

### 1. L'intervento normativo in materia tributaria

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) all'art. 1, commi dal 58 al 63, ha introdotto un'importante novità in tema di determinazione del reddito imponibile per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali nei loro bilanci d'esercizio ai sensi della normativa vigente: è stato infatti stabilito che «*per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili*».

---

<sup>1</sup> I paragrafi 1, 2, 3 sono stati redatti dal prof. Gianfranco Capodaglio; il paragrafo 4 è stato redatto dal dott. Alessandro Ricci.

Le motivazioni che hanno spinto il legislatore si possono desumere dalla lettura della relazione del Governo all'emendamento alla Finanziaria 2008 sul recepimento della rilevanza fiscale del "bilancio IAS", che così si esprime: «*con le modifiche introdotte, dal comma 58 dell'art. 1, si affronta il problema dei soggetti che adottano per obbligo o per opzione i principi contabili internazionali nei bilanci individuali (società quotate – escluse le compagnie di assicurazione – e società appartenenti a gruppi bancari), atteso che si è considerevolmente ampliato il numero dei disallineamenti tra il bilancio e il reddito imponibile ai fini dell'Ires, oltre che tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali. Inoltre, l'adozione di tali principi comporta anche problemi di raccordo con le regole fiscali rispetto al profilo dell'imputazione temporale delle componenti di reddito (competenza)*» per ovviare a tali inconvenienti, «*le modifiche proposte intendono conseguire l'obiettivo di rendere meno incerta l'interpretazione delle norme specifiche e più gestibile il processo di determinazione del reddito imponibile; senza però pregiudicare gli interessi del fisco. In tale ottica, la modifica proposta con la lettera a) interviene sul principio di derivazione fissato dall'articolo 83 del Tuir, precisando che per i soggetti IAS, in sede di determinazione del reddito imponibile, assumono valenza, anche in deroga alle tradizionali regole fiscali, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili internazionali correttamente applicati*».

## **2. La progressiva introduzione di principi contabili internazionali nell'ordinamento italiano: dai principi nazionali a quelli IAS/IFRS**

Prima di esaminare il problema connesso con la possibilità che le attuali modifiche normative risolvano le esigenze individuate dal legislatore, riteniamo utile investigare perché si ipotizza che gli scopi che hanno provocato l'intervento normativo dell'Unione europea in tema di bilanci potrebbero non essere acconci alle esigenze connesse con la determinazione del reddito imponibile. A tal fine appare utile riassumere attraverso quali tappe i principi IAS/IFRS hanno acquisito rilevanza nel nostro sistema giuridico, che assegnava (e tuttora assegna) un ruolo definito ai principi contabili nazionali nel quadro di norme civilistiche tradizionalmente di una certa pregnanza.

Nel nostro ordinamento, infatti, i principi contabili nazionali hanno una funzione di supporto ed interpretazione delle norme di legge sul bilancio; ad essi fa implicito rinvio la clausola generale contenuta nell'art. 2423 c.c. quando introduce i c.d. "obbligo di integrazione" ed "obbligo di deroga". Inoltre ad essi si riferisce il concetto di

“discrezionalità tecnica” contenuto nella relazione accompagnatoria al decreto n. 127/91.

Sino all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306, i principi contabili internazionali rivestivano un'importanza marginale: ad essi si poteva ricorrere solo nel caso in cui un argomento non fosse stato trattato dai principi nazionali.

Come è noto, però, le imprese che dominano gli scenari internazionali hanno imposto il loro modo di agire e di rappresentarsi sui più importanti mercati finanziari del mondo e se le imprese appartenenti a tradizioni, sistemi economici, politici e culturali diversi intendono competere, o anche soltanto sopravvivere in tali mercati, devono necessariamente uniformarsi agli schemi dettati dai soggetti dominanti.

Da ciò è derivata l'iniziativa dell'Unione Europea, che, dopo aver trovato negli anni novanta un minimo comune denominatore nella formazione dei bilanci d'esercizio da parte delle imprese comunitarie, attraverso l'emanazione di “direttive”, ha successivamente avvertito la necessità di imporre agli Stati membri l'adozione di norme dapprima, nella sostanza, compatibili con quelle vigenti sui principali mercati internazionali e poi sempre più con esse coincidenti.

Le norme in questione hanno origine e sviluppo nei Paesi anglo-americani, caratterizzati da tradizioni culturali e giuridiche assai lontane da quelle proprie di gran parte degli Stati dell'Europa continentale.

L'Unione Europea, con una serie di regolamenti<sup>2</sup>, ha obbligato gli Stati membri ad adottare, a partire dal 1 gennaio 2005, i principi contabili IAS/IFRS<sup>3</sup> per la redazione dei bilanci consolidati delle società i cui titoli sono trattati su mercati regolamentati<sup>4</sup>.

Lo Stato italiano, con la legge 31 ottobre 2003 n. 306 (“Legge Comunitaria 2003”, pubblicata sulla G.U. n. 266 del 15 novembre 2003) e con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, ha inteso aderire all'armonizzazione contabile promossa dall'Unione, andando oltre gli obblighi imposti dal citato regolamento e prevedendo che dovranno adottare gli IAS/IFRS anche:

- 1) le società quotate per la redazione del bilancio d'esercizio;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico per il bilancio d'esercizio e consolidato;

---

<sup>2</sup> 1606/2002; 1725/2003; 707, 2086, 2236, 2237, 2238 del 2004; 211, 1073, 1751, 1864, 1910, 2106 del 2005; 108, 708, 1329 del 2006.

<sup>3</sup> E' interessante notare come il cambiamento del nome attribuito agli standard, da IAS a IFRS è sintomatico di un processo evolutivo che tende ad allontanare le finalità del bilancio dalle necessità del “rendiconto” proprio della contabilità generale (*accounting*) a quelle prospettive dell'informazione finanziaria (*financial reporting*).

<sup>4</sup> E' interessante notare che il *Framework* non è stato oggetto di omologazione da parte dell'UE, pur essendo frequentemente citato dai singoli *standard*.

- 3) le banche e gli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, per il bilancio d'esercizio e consolidato;
- 4) le imprese assicurative per il bilancio consolidato e, se sono quotate, ma non redigono il bilancio consolidato, anche per quello d'esercizio.

La normativa, inoltre, prevede la facoltà di redigere il bilancio con i principi contabili internazionali per tutte le altre imprese che non sono autorizzate alla scelta del bilancio in forma abbreviata.

### **2.1. La progressiva introduzione di principi contabili internazionali nell'ordinamento italiano: il ruolo e le finalità dei principi contabili IAS/IFRS**

L'espressione IAS/IFRS è normalmente tradotta in italiano come "principi contabili internazionali": l'uso di questi termini, però, può trarre in inganno. Un "*accounting standard*" (o "*financial reporting standard*") non è propriamente un "principio contabile" nel senso assegnato al termine dalla dottrina e dalla prassi italiane, ma una semplice "regola empirica", suscettibile di progressivi cambiamenti, a seconda di come la prassi prevalente percepisce i mutamenti dei contesti economici nei quali deve essere adottata.

In particolare gli standard non rispondono ad alcun sistema generale di riferimento: essi, invero, prevalgono rispetto al c.d. "quadro sistematico" (*Framework*), che vale solo se non in contrasto con quanto indicato nelle singole regole<sup>5</sup>.

Se consideriamo qual è il ruolo degli IAS/IFRS nei paesi nei quali hanno avuto origine e si sono sviluppati, constatiamo una loro valenza assolutamente diversa rispetto a quanto avviene per i principi italiani: come è noto, laddove vige la c.d. *common law*, l'ordinamento giuridico è fondato su leggi non scritte e sviluppate attraverso i precedenti delle decisioni giurisprudenziali. Queste ultime si ispirano alle "*best practice*", che per la materia del bilancio sono costituite dai "principi contabili generalmente accettati".

Trattasi, ad evidenza, di un ruolo di grande rilievo, che vincola pesantemente l'operato di tutti coloro che sono interessati alla materia, compresi, ovviamente, gli organi giudicanti di ogni ordine e grado.

Il fatto fortemente innovativo per il nostro ordinamento non si limita a ciò: come detto gli standard sono in continua evoluzione e sono emanati da un organismo privato, che, così, si sostituisce al legislatore nazionale.

La lettura del "quadro di riferimento" (*Framework*), che – come detto – non è prevalente sugli standard, è tuttavia interessante, perché, fra l'altro, indica quali

---

<sup>5</sup> *Framework*, finalità e ruolo, paragrafo 3.

sono le finalità che gli IAS/IFRS riconoscono al bilancio<sup>6</sup>: esso è destinato a soddisfare le esigenze conoscitive di molti soggetti, ma, fra di essi, assume una netta prevalenza la categoria degli “investitori”, che vengono così descritti<sup>7</sup>: «chi fornisce capitale di rischio e i suoi consulenti sono interessati al rischio inerente al loro investimento e al relativo rendimento. Essi necessitano di informazioni che li aiutino a decidere se comprare, mantenere o vendere. Gli azionisti, inoltre, sono interessati ad usufruire delle informazioni che li mettano in grado di valutare la capacità dell’entità di pagare dividendi».

Viene affermata in modo deciso l’intenzione di sacrificare le esigenze di tutti gli altri interlocutori, se incompatibili con quelle degli investitori: «poiché gli investitori sono i fornitori del capitale di rischio all’entità, un bilancio che soddisfi le loro esi-

---

<sup>6</sup> E’ opportuno segnalare che nell’ambiente in cui hanno avuto origine gli IAS per “bilancio” s’intende normalmente quello consolidato, essendo il bilancio relativo alla singola impresa del gruppo un documento pressoché “interno” e, comunque, di minore importanza. Ben diversa è, ovviamente, la situazione italiana: il concetto di “bilancio” è unanimemente legato all’esercizio di competenza, salvi casi particolari specificatamente individuati nella normativa, nella dottrina e nella prassi. E’ stata ampiamente dibattuta in dottrina negli scorsi decenni la questione inerente l’unicità del bilancio d’esercizio per tutti i tipi di imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, pervenendo alla pressoché unanime conclusione dell’esistenza di un unico bilancio *ordinario*, ovvero un unico documento il cui fine conoscitivo è rappresentato «dal risultato economico dell’esercizio e dal connesso capitale di funzionamento». E’ ovvio e generalmente riconosciuto che, se vengono chiamati “bilanci” dei documenti che hanno altri fini conoscitivi, allora è inevitabile riconoscerne l’esistenza, senza poterli però definire “ordinari”, anche se, eventualmente, riferibili a singoli esercizi. PIETRO ONIDA, agli inizi degli anni cinquanta (*Il bilancio d’esercizio nelle imprese*, Giuffrè, 1951, pagine 4 e seguenti) constatava come fosse «ormai pacifico, nella dottrina, che le valutazioni di bilancio e, più precisamente, i criteri di queste valutazioni, possono mutare secondo i fini per i quali il bilancio viene composto o, per dir meglio, secondo le conoscenze che dal bilancio si vogliono trarre. Senza la specificazione dei fini, intesi in questo senso, non è possibile comporre o interpretare logicamente alcun bilancio.» Dal che deriva per conseguenza che se diversi scopi sono fra loro incompatibili, è vano volerli raggiungere con un medesimo bilancio con l’ulteriore corollario che, per coloro che non avvertono la necessità di distinte soluzioni, «si disputi, sulle valutazioni, all’infinito, ..., nella ricerca della così detta “reale situazione dell’azienda o del patrimonio”, la quale si potrebbe dire... un’entità tanto potente quanto misteriosa». L’Autore osserva che a quei tempi, malgrado il livello raggiunto dalla dottrina, era «ancora tanto diffusa – specialmente presso i pratici meno colti – la pretesa implicita o esplicita di far servire lo stesso bilancio per i più disparati intenti: per determinare, ad es., il reddito di un dato esercizio o il valore economico unitario delle azioni costituenti il capitale sociale...». Più avanti (pag. 109 e 110) conclude sull’argomento, ammettendo l’unicità del bilancio ordinario, il cui scopo è rappresentato dalla determinazione del reddito d’esercizio, inteso nella particolare accezione di risultato valevole agli effetti dell’eventuale distribuzione o consumo di utili. Altri fini conoscitivi necessitano normalmente di diversi criteri di valutazione, a meno che non siano perfettamente compatibili con il primo obiettivo riconosciuto per il bilancio ordinario.

<sup>7</sup> Paragrafo 9.

genze informative soddisferà anche la maggior parte delle esigenze di altri utilizzatori del bilancio». E' quasi superfluo notare che gl'interessi degli azionisti non sono tutti eguali e che quelli degli investitori di capitale proprio presenti e, soprattutto, futuri possono essere assai diversi da quelli dei soci di minoranza, dei creditori, dei dipendenti, e, soprattutto – nel nostro caso - dello Stato quale percettore di imposte.

Gli standard, pertanto, sono finalizzati a rappresentare principalmente le informazioni utili al socio (presente e futuro), piuttosto che quelle utili alla società: in altre parole, il bilancio deve offrire il maggior numero di informazioni possibile sulla probabilità per il socio di incassare, in un arco di tempo prevedibile, la somma investita, più o meno il risultato dell'investimento, attraverso la distribuzione di dividendi e la successiva rivendita dei titoli acquistati. A questo scopo, per il socio, l'ottenimento da parte della società di redditi destinabili - e probabilmente destinati - alla distribuzione, oppure il rialzo del corso dei titoli da lui posseduti, hanno la medesima valenza.

Particolarmente importanti sono le conseguenze di questa scelta sulla fissazione dei principi di redazione del bilancio<sup>8</sup>, che sono soltanto due: quello della competenza e quello della continuità aziendale; ad essi fanno seguito le “caratteristiche qualitative” del bilancio, definite «aspetti che rendono l'informazione contenuta nel bilancio utile per gli utilizzatori» e che comprendono la comprensibilità, la significatività, l'attendibilità e la comparabilità.

Fra i requisiti dell'attendibilità, assieme alla prevalenza della sostanza sulla forma, alla neutralità ed alla completezza, troviamo infine la prudenza, che, come è noto, costituisce invece il primo dei principi di redazione del bilancio, dettati dall'art. 2423 bis c.c. attualmente in vigore.

Questa impostazione trova applicazione nei singoli standard: a titolo di esempio, è interessante notare la definizione di “ricavi” data allo IAS 18, secondo il testo italiano recepito dal nostro legislatore: *«i ricavi sono flussi lordi di benefici economici conseguenti l'esercizio derivanti dallo svolgimento dell'attività ordinaria dell'impresa, quando tali flussi determinano incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti dagli apporti degli azionisti»*.

Ancor più sintomatico è il passo che indica le condizioni che consentono la rilevazione dei ricavi: fra di esse spicca la disposizione secondo la quale i ricavi possono essere rilevati quando *«è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa e i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all'operazione possono essere attendibilmente determinati»*.

---

<sup>8</sup> Framework, paragrafi 22 e seguenti.

Del tutto in linea con le finalità indicate è la disposizione contenuta nello IAS 16, paragrafo 29, che consente di valutare gli immobili, impianti e macchinari al c.d. *fair value* (impropriamente tradotto “valore equo”), anche se superiore a valore “di libro”. Esso viene definito (IAS 18, par. 7) «il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili».

## **2.2. La progressiva introduzione di principi contabili internazionali nell’ordinamento italiano: la procedura di adozione dei principi contabili internazionali nell’Unione Europea**

Affinché i principi contabili internazionali entrino in vigore nei Paesi membri devono essere assoggettati ad un processo di “omologazione” (*endorsement*), cosa che è avvenuta con i regolamenti in precedenza indicati: ciò vuol dire che, diversamente da quanto avviene negli Stati di origine, la loro adozione europea non è automatica man mano che sono emanati dallo IASB, ma subisce un vaglio ed una specifica approvazione.

Non appena adottati a livello europeo, però, essi assumono piena valenza nei Paesi membri, anche in assenza di apposito recepimento.

Per quanto riguarda l’Italia, abbiamo visto che il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 ha adottato tali principi, estendendone la portata; dobbiamo però sottolineare che l’art. 5 comma 1 di tale decreto<sup>9</sup> introduce una norma che sembrerebbe limitare la diffusione indiscriminata dei principi internazionali, in quanto precisa che «se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non è applicata. Nel bilancio d’esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato».

Non è chiara, peraltro, la portata di tale disposizione: infatti la frase “rappresentazione veritiera e corretta” sembra fare riferimento al contenuto dell’art. 2423 c.c., nell’accezione sino ad ora riconosciuta nell’ordinamento italiano, che individua nell’applicazione dei principi di redazione previsti dall’art. 2423-bis<sup>10</sup> il requisito della “correttezza” e che si colloca al vertice di un corpus normativo alternativo agli standard internazionali.

---

<sup>9</sup> Art. 5 *Redazione del bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali.*

<sup>10</sup> E’ interessante notare che le finalità del bilancio ed i “postulati” su cui si basano gli IAS/IFRS (principalmente quelli della competenza economica e quello della continuazione dell’attività) sono indicati dal *Framework*, che, come detto, non è stato omologato dall’UE.

A questo punto negli Stati membri che, come l'Italia, hanno esteso ai bilanci d'esercizio di talune categorie di imprese di maggiori dimensioni le norme riguardanti la redazione dei bilanci consolidati di gruppo, ci si trova nella condizione di avere due distinte normative inerenti il medesimo oggetto (il bilancio d'esercizio), vigenti per due diverse categorie d'impresa, distinte fra loro principalmente in base alle dimensioni.

### **3. La probabile estensione della logica IAS/IFRS ai bilanci della generalità delle imprese: la proposta dell'OIC di attuazione delle direttive U.E. 2001/65 e 2003/51 con modifiche al codice civile**

Il Comitato esecutivo dell'Organismo Italiano di Contabilità ha approvato il 25 ottobre 2006 una proposta che tende a modificare l'attuale normativa del codice civile e ciò, a nostro avviso, è da considerarsi positivamente, perché esclude il semplice allargamento dell'obbligo di adozione dei principi internazionali a tutta la platea delle società italiane. Non possiamo non rilevare, però, quanto osservato in merito al diverso ruolo svolto dai principi contabili in Italia, rispetto a quanto avviene nei paesi nei quali vige la c.d. "*common law*": il loro inserimento all'interno dell'articolato del codice civile ne cambia sostanzialmente la natura e potrebbe provocare notevoli conseguenze negative sull'equilibrio dell'intero sistema delle norme in materia societaria.

Di particolare rilievo è la previsione di un nuovo articolo, che prende il posto dell'attuale 2423 bis, sull'ambito di applicazione delle nuove norme, escludendo soltanto quelle obbligate per legge all'adozione dei principi contabili internazionali, con la conseguenza che per tutte le altre imprese risulterebbe vietata l'adozione di tali principi.

Il contenuto innovativo si compendia in alcuni punti principali:

- viene esposto chiaramente il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che attualmente è espresso in modo ambiguo ed applicato alle diverse fattispecie in forma incoerente (come per le operazioni di leasing);
- il principio di prudenza, pur continuando a caratterizzare la redazione del bilancio, perde il requisito di principio guida, sia perché non più indicato al primo posto, sia, soprattutto, per la previsione della possibilità di deroga al criterio del costo storico; ciò non toglie, comunque, l'enorme differenza esistente con il significato attribuito al termine dagli IAS/IFRS, in quanto la proposta OIC conserva appieno il principio della

“asimmetria”, proprio della tradizione italiana; infatti per i componenti positivi di reddito permane l’esigenza della “ragionevole certezza”, in luogo della “probabilità”, propria dei principi internazionali, probabilità che invece resta sufficiente per l’imputazioni di oneri connessi ai rischi (l’asimmetria fra componenti di reddito negativi e positivi è riscontrabile anche nel 2423-ter n. 5 che ripropone la norma attualmente vigente);

- in relazione al punto precedente, la proposta prevede la facoltà di adottare per taluni elementi la valutazione al fair value in alternativa al costo storico, quest’ultimo non è più consentito per gli strumenti finanziari derivati; analogamente, viene esclusa la possibilità di valutare i lavori in corso su ordinazione al costo, salvo che il corrispettivo non sia maturato con ragionevole certezza;
- vengono introdotti il concetto di “costo ammortizzato di crediti e debiti” (2426 bis c.2) e l’ipotesi di attualizzazione;
- viene definitivamente abbandonata la c.d. “continuità dei bilanci”, ovvero la previsione, contenuta nell’art. 7 del D. Lgs. 87/92, che recepisce l’art. 31 lettera f) della IV Direttiva CEE, secondo la quale «lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell’esercizio precedente». La proposta, infatti, prevede che gli effetti del cambiamento dei criteri di valutazione devono incidere direttamente sul patrimonio netto, senza quindi transitare nel conto economico;
- il contenuto del bilancio si arricchisce del rendiconto finanziario e del prospetto delle variazioni di patrimonio netto; quest’ultimo si rende necessario proprio per quanto indicato al punto precedente: l’abbandono della continuità dei bilanci rende incomprensibile il rapporto fra stato patrimoniale e conto economico, senza un prospetto integrativo di raccordo.

Come in precedenza accennato, a nostro avviso la proposta dell’OIC deve essere accolta favorevolmente, in linea di massima, quale compromesso fra opposte esigenze, soprattutto nelle parti in cui continua a privilegiare la produzione di informazioni utili all’utilizzatore tradizionale dei bilanci. Non bisogna però trascurare gli elementi di criticità connessi con l’eventuale accoglimento di tale proposta: uno dei più rilevanti è rappresentato a nostro avviso dall’aver abbandonato la regola della continuità dei bilanci, per adeguarsi alla nuova formulazione dello IAS 8, che stabilisce l’applicazione retroattiva delle modifiche dei criteri di valutazione, con conseguente rettifica del saldo di apertura della corrispondente voce di capitale

netto. Questa prassi è censurabile da un duplice punto di vista: l'uno di tipo giuridico, l'altro economico aziendale.

Da un punto di vista giuridico, secondo il nostro ordinamento la costituzione e l'utilizzo delle riserve libere deve essere deliberato dall'assemblea dei soci, per cui l'intervento sul saldo d'apertura del netto sarebbe una palese violazione di tale norma; a ciò si replica dicendo che per superare l'argomento sarebbe sufficiente sottoporre all'assemblea, con la proposta di approvare il bilancio, anche la specifica proposta di approvare l'utilizzo o l'incremento delle riserve, ma l'osservazione non convince: l'assemblea è sovrana nel decidere la destinazione, per cui può bocciare la proposta, con la conseguenza che la prevista rettifica dei saldi iniziali (peraltro obbligatoria) in tal caso non potrebbe essere adottata.

Altrettanto rilevante (forse ancor più) è l'argomentazione economico aziendale: come è noto<sup>11</sup> le variazioni del capitale netto si distinguono in "dirette" ed "indirette": mentre le prime hanno origine esterna (aumenti e riduzioni del capitale sociale, sovrapprezzi di emissione, rimborsi), le seconde sono connesse con il fenomeno "reddito", reddito che fluisce nel continuo<sup>12</sup> durante la vita dell'azienda, malgrado la necessità, meramente convenzionale, di attribuirne parte a ciascun periodo breve. Dalle suesposte considerazioni, discende il fondamentale "principio di concordanza finale", secondo cui la somma algebrica dei redditi periodici esposti deve coincidere con il reddito totale o globale, ovvero quello riferibile all'intera vita dell'azienda<sup>13</sup>.

Adottando la proposta in oggetto, la somma algebrica dei risultati dei diversi esercizi non corrisponderebbe più alla variazione indiretta del capitale netto, minando così la definizione stessa di reddito. Non vale a mitigare la critica l'osservazione secondo la quale, imputando l'effetto retroattivo della variazione dei criteri di valutazione all'esercizio in cui viene adottato il cambiamento, si violerebbe il principio di competenza economica, per una duplice ragione: in primo luogo, non è una scelta inevitabile considerare l'effetto del cambiamento necessariamente retroattivo, potendo gli effetti decorrere *ex nunc*; in secondo luogo, l'attribuzione ad un esercizio di componenti reddituali relativi ad esercizi precedenti è assai comune e dà luogo ai componenti straordinari di reddito, deputati proprio a rilevare questo tipo di fenomeni. Una violazione del principio di competenza economica potrebbe invece ravvisarsi nella tendenza ad eliminare la distinzione fra componenti ordinari e straordinari di reddito, propria delle ultime versioni degli IAS/IFRS.

---

<sup>11</sup> L'argomento è stato trattato dalla maggioranza degli autori; fra le spiegazioni più chiare e rigorose suggeriamo GIOVANNI FERRERO, *La valutazione del capitale di bilancio*, Giuffrè, 1995, pag. 179 e seguenti.

<sup>12</sup> *Ibidem*, pag. 14.

<sup>13</sup> COSTANTINO CAMPANINI, GIANFRANCO CAPODAGLIO, *Introduzione alla Economia aziendale*, CLUEB, Bologna, 1988, pag. 92.

L'affermazione esplicita del principio della prevalenza della sostanza sulla forma costituisce sicuramente un elemento di maggior chiarezza rispetto alla situazione attuale, ma non esaurisce le problematiche inerenti i limiti di tale principio, in un sistema giuridico come il nostro che basa il proprio equilibrio anche sul rispetto rigoroso degli aspetti formali: l'art. 2423-ter n. 2, infatti, propone il principio, «salvo diversa disposizione di legge». La relazione all'ipotesi di attuazione non aggiunge altro: resta quindi il dubbio se si debba interpretare nel senso che il principio si applica sempre, salvo che non esista una norma che esplicitamente dispone che un fatto debba essere indicato in bilancio secondo il suo aspetto formale, anche se contrario alla sostanza dell'operazione, oppure l'inciso faccia riferimento a tutte quelle operazioni per le quali giuridicamente la forma assume importanza essenziale, come l'obbligo per la forma scritta in taluni contratti, o la presenza di cause di nullità o di annullabilità di un atto, ecc.

### **3.1. La probabile estensione della logica IAS/IFRS ai bilanci della generalità delle imprese: l'Exposure draft "IFRS for Small and Medium-sized Entities"**

Lo IASB nel febbraio del 2007 ha emanato un'Exposure draft per l'adozione di nuovi principi contabili destinati alle imprese di minori dimensioni; rispetto ad un primo orientamento, volto ad una mera semplificazione, o ad una parziale applicazione degli IFRS, è prevalsa l'opinione di chi riteneva indispensabile formulare un insieme di standard specifici per le piccole e medie imprese (*stand-alone document*).

Il documento non fornisce una definizione "quantitativa" di SME, ma nelle note di presentazione e di richiesta di commenti dà atto che nello sviluppo degli standard il Board ha fatto riferimento ad imprese con circa 50 addetti. La definizione "qualitativa" prescelta nel paragrafo 1.1 individua come impresa medio-piccola quella che non ha "*public accountability*", intendendo il procedimento di presentazione del bilancio agli organismi di controllo dei mercati finanziari regolamentati. Inoltre la SME si caratterizza per l'individuazione dei destinatari delle informazioni di bilancio, che vengono riconosciuti nei soci di minoranza e nei creditori.

A questo punto ci si attenderebbe una "presa di distanza" dalla struttura degli IFRS, che, come già detto, individuano negli investitori (soprattutto futuri) i destinatari delle informazioni di bilancio; invece, come meglio specificheremo in seguito, ciò non avviene.

E' interessante notare, a tal proposito, che il *Framework* è stato sostituito da appositi postulati (*Pervasive principles*); ma questi ultimi, pur presentandosi come alternativi al *Framework*, ne hanno conservato la maggioranza delle caratteristiche di base.

Per quanto riguarda la fissazione degli obiettivi del bilancio, vengono indicate le informazioni sulla situazione finanziaria, sui risultati (*performance*) e sui flussi di cassa dell'impresa, che siano utili per le decisioni economiche di coloro che non si trovano nelle condizioni di poter chiedere specifici *report*, atti a soddisfare le loro esigenze informative; non viene specificato cosa s'intenda per "informazioni utili per le decisioni economiche", ma dallo sviluppo degli *standard* si evince che esse non corrispondono a quelle proprie della tutela dei terzi creditori e della prudenza nella stima del reddito distribuibile, ma sono molto simili a quanto previsto dagli IFRS.

Passando ai postulati, l'informativa di bilancio deve avere la capacità di indirizzare le decisioni economiche degli utenti (*relevance*), deve essere quantitativamente rilevante (*materiality*) nel senso che, se omessa o errata, può influenzare negativamente le decisioni economiche. Seguono i postulati dell'attendibilità (*reliability*), della prevalenza della sostanza sulla forma e della prudenza, quest'ultima intesa come un certo grado di cautela nei giudizi inerenti le valutazioni, ben diversamente dal concetto proprio del codice civile di "disparità di trattamento". Gli altri postulati riguardano la completezza, la comparabilità, la tempestività dell'informazione ed infine il confronto "costi-benefici" nella predisposizione delle informazioni. Quest'ultimo è forse l'unico postulato che si discosta effettivamente dal *Framework* IFRS, essendo stato introdotto espressamente per "semplificare" l'adozione degli standard da parte delle imprese minori e ridurre i costi dei necessari adeguamenti amministrativi.

Di particolare significatività è il capitolo inerente le condizioni per l'iscrizione degli elementi in bilancio (*recognition of the elements of financial statements*): per quanto riguarda le attività viene riprodotto il concetto presente negli IFRS secondo il quale perché esse siano iscrivibili in bilancio è sufficiente che sia probabile che i benefici ad esse connessi verranno acquisiti dall'impresa<sup>14</sup> e che il loro valore sia misurabile in modo attendibile. Viene precisato che l'iscrivibilità in bilancio dei componenti positivi di reddito connessi agli elementi attivi segue i medesimi criteri.

Anche per quanto riguarda i criteri di valutazione, si conferma l'impostazione di base degli IFRS, che per taluni elementi consente, per altri impone il *fair value*.

In definitiva, gli standard proposti per le piccole e medie imprese adottano pressoché integralmente gli stessi postulati degli attuali IFRS, ma ne offrono una versione semplificata e ridotta, contenuta in un volume di poco più di duecento pagine.

---

<sup>14</sup> «An entity shall recognise an asset in the balance sheet when It is probable that future economic benefits will flow to the entity and the asset has a cost or value that can be measured reliably».

### **3.2. La probabile estensione della logica IAS/IFRS ai bilanci della generalità delle imprese: le considerazioni dell'OIC sul "Questionario circa i principi contabili e le direttive contabili per le "SMEs"**

L'Organismo italiano di contabilità nel febbraio 2007, rispondendo all'apposito questionario predisposto dallo IASB, premette che le cosiddette "piccole" imprese italiane, confrontate con le realtà dei più importanti Paesi membri dell'Unione Europea, sono – assai spesso – delle micro aziende, mentre la definizione di "media" impresa in tali Paesi altrettanto spesso in Italia identificherebbe imprese medio-grandi.

Dalla lettura delle risposte formulate emergono alcune considerazioni di grande rilievo:

- pur non essendo l'Organismo in grado di fornire dati quantitativi attendibili, ha la ragionevole certezza che le piccole imprese rappresentano la grande maggioranza delle imprese operanti sul mercato<sup>15</sup>,
- gli utilizzatori dei bilanci delle SME sono generalmente i soci/proprietari dell'impresa, i finanziatori ed i creditori, l'erario, il personale dipendente.

Fondamentale è la nota con la quale l'OIC così conclude: «a nostro avviso, l'*Exposure draft* dello IASB relativo agli standard contabili per le SMEs non appare una soluzione allo stato condivisibile per rappresentare contabilmente le problematiche tipiche delle piccole imprese nazionali. Lo standard proposto è troppo "vicino" agli IAS/IFRS integrali, presenta poche esemplificazioni che guidino il redattore del bilancio e continua ad essere focalizzato principalmente a beneficio dell'investitore (nell'accezione diversa da quella del socio imprenditore), mentre nella maggioranza delle piccole imprese, la platea degli utenti è diversa».

---

<sup>15</sup> In un recente articolo apparso sui *Il sole 24 ore* si leggeva che solo il 2,5 per mille delle imprese italiane supera i 50 milioni di fatturato.

#### 4. I possibili sviluppi della normativa tributaria sull'argomento

E' noto come nell'ordinamento tributario nazionale il bilancio civilistico, e il conto economico in particolare, abbia da sempre un ruolo centrale ai fini della determinazione del reddito imponibile delle imprese<sup>16</sup>.

Ciò spiega perché il Legislatore tributario sia spettatore tutt'altro che indifferente rispetto all'evoluzione della normativa che disciplina la redazione dei bilanci di esercizio.

Il risultato del conto economico costituisce, infatti, il punto di partenza dal quale prendere le mosse per giungere, attraverso "variazioni" conseguenti all'applicazione delle specifiche regole tributarie, alla determinazione del reddito imponibile; tale modello, che vede l'imponibile fiscale ancorato, almeno tendenzialmente, al risultato civilistico, è comunemente definito modello della "dipendenza/derivazione parziale" ed è attualmente codificato dall'art. 83 del TUIR.

Come si è già rilevato, l'esigenza che ha spinto il Legislatore a modificare nuovamente lo stesso art. 83 del TUIR, dopo poco più di due anni dal precedente intervento, è stata quella di rendere più "gestibile" il processo di determinazione del reddito d'impresa per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In tale prospettiva, l'eliminazione del riferimento ai componenti positivi e negativi di reddito imputati direttamente a patrimonio netto e la valenza attribuita, anche in deroga alle tradizionali regole fiscali, ai criteri di "qualificazione, imputazione temporale e classificazione" previsti dai principi IAS/IFRS, sono state da più parti lette come un "superamento" del principio di neutralità fiscale dell'imposizione IRES al quale era stato ispirato l'intervento attuato con il D.Lgs. n. 38/05 e, dunque, come un'implicita accettazione da parte del Legislatore del fatto che le imprese siano tassate diversamente – per vicende economiche di analogo contenuto – in ragione dei differenti assetti contabili adottati (principi contabili nazionali o IAS/IFRS).

La più incisiva rilevanza fiscale attribuita alle risultanze del bilancio d'esercizio per i soggetti IAS ha indotto, altresì, a descrivere l'intervento normativo attuato con la Legge n. 244/07 come una sorta di passaggio – quanto a scelta del modello cui

---

<sup>16</sup> La letteratura tributaria sui rapporti tra risultato economico e reddito imponibile è praticamente sterminata. Ci limitiamo, pertanto, a segnalare: G. FALSITTA, *Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario*, Giuffrè, Milano, 1985; ID. *Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nella riforma dell'imposta sulle società (IRES)*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, n. 264, Giuffrè, Milano, 2004; G. ZIZZO, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario – L'imposta sul reddito delle persone fisiche – Vol. II, UTET, Torino, 1994, pp. 473 ss.*

sono informati i rapporti tra reddito imponibile e risultato economico - al modello del "binario unico" e, conseguentemente, di abbandono del tradizionale modello di "dipendenza/derivazione parziale".

In realtà, la rilevanza attribuita alle recenti modifiche normative è forse eccessiva e, dunque, appare a chi scrive assolutamente improprio parlare di adozione (anche soltanto tendenziale) del modello del "binario unico" per i soggetti IAS/IFRS.

Per meglio chiarire il senso di tali affermazioni è necessario fare un piccolo passo indietro.

Quando il Legislatore, con il D.Lgs. n. 38/05, introdusse l'obbligo o la facoltà di redigere anche i bilanci "separati" o "individuali" applicando i principi IAS/IFRS, si pose immediatamente l'esigenza di dettare norme di coordinamento con la disciplina inerente la determinazione del reddito d'impresa.

Si è già detto come tale opera di raccordo fu ispirata al principio di "neutralità (sostanziale)" e, dunque, alla necessità di assicurare una base imponibile tendenzialmente indifferente al sistema contabile adottato.

Il D.Lgs. n. 38/05, dunque, al di là di talune disposizioni "speciali" valide solo per la determinazione del reddito dei soggetti IAS, si muoveva nel solco della conferma, anche per questi soggetti, del modello della "derivazione/dipendenza parziale" del reddito imponibile dal risultato economico.

Ben presto, tuttavia, i limiti dell'intervento normativo attuato si sono manifestati e l'intento del Legislatore si è rivelato una mera petizione di un principio formale, in quanto i soggetti IAS si sono trovati a dover operare in sede di dichiarazione numerosissime variazioni in aumento e in diminuzione al fine di passare dal risultato economico al reddito imponibile, a motivo dei "disallineamenti" tra principi IAS/IFRS e regole fiscali.

I modelli astratti, tuttavia, non sono scatole vuote da riempire con i contenuti più disparati; essi, al contrario, servono a descrivere una determinata realtà fenomenica. Ebbene, un sistema può effettivamente dirsi informato al modello della "dipendenza/derivazione parziale" solo se le variazioni da apportare al dato originario (risultato economico) per pervenire a quello derivato (reddito imponibile) siano qualitativamente e quantitativamente contenute.

Se i disallineamenti e, conseguentemente, le variazioni da effettuare, sono tutt'altro che marginali, il risultato derivato rischia di avere poco o nulla a che vedere con il dato originario.

La conseguenza di tutto ciò è evidente: la negazione nei fatti del principio di “dipendenza/derivazione parziale” al quale si pretendeva idealmente di volersi conformare<sup>17</sup>.

Ed è esattamente quanto accaduto, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 38/05, per la determinazione del reddito d'impresa dei soggetti IAS in quanto questa, modellata in teoria sul modello della “dipendenza/derivazione parziale”, ha finito, in concreto, per rivelarsi molto più vicina a quello del “doppio binario”, modello sconosciuto alla nostra tradizione giuridica e foriero di rilevanti difficoltà interpretative ed operative.

Con la Legge n. 244/07 e il conseguente rafforzamento del ruolo “fiscale” del bilancio per i soggetti IAS, si è tentato di porre rimedio ai guasti prodotti dal frettoloso intervento del 2005 e, dunque, ricondurre (questa volta effettivamente e non solo nominalmente) la determinazione del reddito d'impresa nel solco del consolidato modello della “dipendenza/derivazione parziale”.

Niente a che vedere, dunque, con il modello del “binario unico” in quanto i disallineamenti tra risultato economico e reddito imponibile continuano tuttora a permanere e, parimenti, l'esigenza di apportare variazioni al primo per giungere alla determinazione del secondo.

Si è solo operato sul versante della semplificazione del processo di determinazione del reddito d'impresa dei soggetti IAS, in modo tale da non renderlo troppo dissimile e più complesso di quello dei soggetti non IAS.

Non a caso, la dottrina più attenta<sup>18</sup> ha efficacemente descritto l'intervento del Legislatore del 2007 in termini di passaggio dalla “neutralità sostanziale” alla “neutralità procedurale” delle regole di determinazione del reddito d'impresa per i soggetti IAS.

Quanto poi l'accentuazione della derivazione del reddito imponibile dal risultato economico possa effettivamente rendere meno “lunare” la determinazione del reddito stesso da parte dei soggetti IAS è forse ancora presto per dirlo.

Le disposizioni introdotte dai commi 58 e 59 dell'art. 1 della Legge n. 244/07, infatti, attendono ancora di essere completate ed integrate con l'emanazione di un apposito decreto contenente disposizioni “*di attuazione e coordinamento*”.

---

<sup>17</sup> Sul punto ci sia consentito rinviare al nostro *La determinazione del reddito d'impresa e l'adozione dei principi contabili internazionali: la crisi del modello della “dipendenza parziale”*, in Atti del Convegno Internazionale “L'armonizzazione dei Principi Contabili in Europa”, RIREA, 2006.

<sup>18</sup> G. ZIZZO, *L'IRES e i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla neutralità procedurale*, in *Rassegna Tributaria* n. 2/2008, pag. 316 ss.

L'ambito di intervento del decreto previsto dal comma 60 è particolarmente ampio<sup>19</sup>; già questa semplice constatazione sarebbe sufficiente per giustificare la necessità, quantomeno, di "sospendere" il giudizio sull'efficacia delle nuove disposizioni introdotte per i soggetti IAS.

Ma già oggi più di dubbio può sollevarsi sull'effettiva idoneità delle nuove disposizioni a ridurre la "distanza" tra reddito imponibile e risultato economico e, dunque, a rendere più agevole la determinazione del reddito d'impresa dei soggetti IAS<sup>20</sup>.

Si è sostenuto<sup>21</sup>, ad esempio, che l'eliminazione dall'art. 83 dell'inciso relativo alla rilevanza dei componenti positivi e negativi di reddito imputati direttamente a patrimonio netto, abbia una valenza più formale che sostanziale.

---

<sup>19</sup> Art. 1, comma 60, Legge n. 244/07: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59. In particolare, il decreto deve prevedere:

a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;

b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;

c) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;

d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;

e) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;

f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;

g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;

h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;

i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta».

<sup>20</sup> Non ci nascondiamo, comunque, che a prescindere dalla bontà delle intenzioni del Legislatore e dall'efficacia degli strumenti normativi approntati, se non altro per motivi strettamente dimensionali, la determinazione del reddito dei soggetti IAS difficilmente potrebbe non presentare, nella maggior parte dei casi, profili di maggiore complessità rispetto ai soggetti non IAS.

<sup>21</sup> G. ZIZZO, *op. cit.*; dello stesso autore si veda anche i principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato di esercizio e determinazione del reddito imponibile, in Rivista

Nulla sarebbe mutato rispetto al passato: da un lato, infatti, la rilevanza di quelli positivi sarebbe comunque assicurata dal principio di carattere generale di cui al comma 3 dell'art. 109 del TUIR<sup>22</sup>; dall'altro, per quelli negativi, vi sarebbe l'esplicita previsione introdotta con il secondo periodo aggiunto al riformulato comma 4 dello stesso art. 109<sup>23</sup>.

Ed ancora: la prevalenza dei "criteri di imputazione temporale" previsti dai principi contabili internazionali rispetto a quelli previsti dal Testo Unico.

Si ritiene<sup>24</sup>, infatti, che i criteri di imputazione temporale IAS/IFRS interferiscano e prevalgano soltanto rispetto alle regole fiscali di imputazione temporale "in senso stretto", quelle, cioè, che individuano la cosiddetta "competenza esterna", ovvero il periodo d'imposta nel quale devono essere rilevati i componenti reddituali derivanti dagli scambi con i terzi<sup>25</sup>.

C'è poi il problema della prevalenza dei criteri di imputazione temporale "speciali" attualmente previsti dal TUIR per determinati componenti positivi e negativi di reddito<sup>26</sup> o al persistente ruolo del principio di "certezza ed obiettiva determinabilità"<sup>27</sup> quale correttivo del criterio di imputazione temporale basato sulla "competenza".

L'elencazione dei disallineamenti tra risultato economico e reddito imponibile che sono verosimilmente destinati a permanere per i soggetti IAS potrebbe prose-

---

di Diritto Finanziario, 2005, I, pag. 1170 ss.

<sup>22</sup> Art. 109, comma 3, TUIR: «I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico».

<sup>23</sup> Art. 109, comma 4, TUIR: «Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. **Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali.** Sono tuttavia deducibili:

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;

b) *quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.*

<sup>24</sup> G. ZIZZO, *op. cit.* pag. 320-321.

<sup>25</sup> La deroga non riguarderebbe, pertanto, la cosiddetta "competenza interna", delineata dalle regole che riguardano le valutazioni di fine esercizio degli elementi patrimoniali e quelle che riguardano gli accantonamenti.

<sup>26</sup> Si pensi a quelli rilevanti in base al principio di "cassa".

<sup>27</sup> Si vedano in proposito le interessanti riflessioni di A. VICINI RONCHETTI, *Legge finanziaria 2008 e principi IAS/IFRS: le modifiche all'art. 83 del Tuir, una possibile soluzione ai dubbi interpretativi*, in *Rassegna Tributaria*, n. 3/2008, pag. 680 e ss.

guire oltre, estendendo, ad esempio, il campo d'indagine alla disciplina delle operazioni straordinarie.

Non è, tuttavia, questa la sede per approfondire ulteriormente tali complesse problematiche<sup>28</sup> sulle quali, si auspica, possa almeno contribuire a far luce il decreto che dovrà essere emanato sulla base della delega prevista dal comma 60 dell'art. 1 della Legge n. 244/07.

L'impressione (e il timore), comunque, è che il "sacrificio" del principio di "neutralità sostanziale", immolato sull'altare dell'esigenza della semplificazione del processo di determinazione del reddito d'impresa dei soggetti IAS, possa rivelarsi sostanzialmente inutile.

Le rilevanti differenze tra risultato economico IAS e reddito imponibile, seppur in misura inferiore rispetto al recente passato (D.Lgs. n. 38/05), sono verosimilmente destinate a perpetuarsi e ad assumere comunque una rilevanza qualitativa e quantitativa di gran lunga superiore a quella che caratterizza la determinazione del reddito dei soggetti che redigono il bilancio applicando i principi contabili nazionali.

Se così dovesse essere, dopo aver rinunciato alla "neutralità sostanziale", anche l'obiettivo della "neutralità (almeno) procedurale"<sup>29</sup> potrebbe non essere raggiunto.

La realtà è che il nodo "gordiano" del difficile (o forse impossibile) raccordo tra i principi IAS/IFRS e le regole di determinazione del reddito d'impresa non può essere sciolto, essendo troppe le differenze tra i due sistemi e le finalità ad essi sottostanti.

Qualsiasi intervento che non affronti radicalmente il problema, dunque, rischia di essere solo un palliativo.

Come insegna il mito, dunque, il nodo avrebbe dovuto essere semplicemente "tagliato", ripensando alla (sciagurata) scelta di estendere l'applicazione degli IAS/IFRS anche ai bilanci "separati" o "individuali" delle imprese.

Le pressioni lobbistiche per la conservazione dello *status quo* sono (e sono state) certamente forti; a noi non resta che prendere atto che anche questa volta è purtroppo mancata al Legislatore la volontà o la possibilità o il coraggio, o forse tutti quanti assieme<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Per un'ampia disamina dei problemi applicativi di carattere tributario che derivano dall'adozione degli IAS/IFRS si veda l'interessante documento, elaborato dal Gruppo di lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino, dal titolo *Ias/Ifirs e reddito d'impresa per società industriali e holding industriali*, in *Il fisco* n. 19/2008, fascicolo n. 1, p. 3429 e seguenti.

<sup>29</sup> Che nelle scelte del Legislatore appare come una sorta di *second best*.

<sup>30</sup> D'altra parte, viviamo in un'epoca in cui pretendere o semplicemente attendersi dal Legislatore "gesta eroiche" come quelle di Alessandro il Grande sarebbe sicuramente velleitario...